

Codice A1614A

D.D. 10 ottobre 2025, n. 743

Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento - anno 2025



ATTO DD 743/A1614A/2025

DEL 10/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento - anno 2025

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m) che prevede che il Regolamento forestale stabilisca le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" e successive modifiche integrazioni, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

VISTA la richiesta di Confagricoltura Piemonte (prot. ricevimento 153045/A1600A del 10/10/2025) affinché possa essere concesso un ampliamento (di almeno 15 giorni) del periodo di pascolamento attualmente consentito dal comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n.

8/2011), in ragione della copertura vegetale presente;

VISTA la richiesta dell'Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte (prot. ricevimento 150868 /A1600A del 07/10/2025) di posticipare i termini previsti al comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011).

VISTA la richiesta di Centro di Assistenza Agricola (CAA Cia) Piemonte (prot. ricevimento 152522 /A1600A del 09/10/2025) di posticipare i termini previsti al comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011).

VALUTATE le richieste sopra menzionate ed in particolare le motivazioni nelle stesse contenute, che si ritengono condivisibili, per le quote inferiori ai 2.000m, in base all'andamento climatico;

ACQUISITI i pareri dell'Università di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA; dell' Istituto per le piante da lego e l'ambiente Ipla S.p.a e dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime;

ACQUISITI i pareri del settore “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese” e del settore “ Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica ” che mette in evidenza che al di sotto dei 2.000 m non vi sono elementi ostativi alla proroga dei termini del periodo di pascolamento;

DATO ATTO che l'andamento climatico di fine estate, abbia consentito una parziale ripresa dell'attività vegetativa per cui è possibile estendere, al di sotto dei 2.000 m, l'estensione del periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, di stabilire che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2025, possano essere prolungati su tutto il territorio regionale come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre
Tra 1.500 e 2.000	25 ottobre

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.”;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- - la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- - la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- - il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- - la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- - la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

determina

DI STABILIRE che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'anno 2025, sono prolungati su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre
Tra 1.500 e 2.000	25 ottobre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 12 e 40 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo